



PROVINCIA DI FERRARA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

DETERMINAZIONE

Determ. n. 894 del 31/05/2024

Oggetto: COMUNE DI PORTOMAGGIORE - VIA PER 'NUOVO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA FANGHI DI DEPURAZIONE', AI SENSI ART. 27 BIS D.LGS. 152/2006 E ART. 15 L.R. 4/2018, PROPONENTE CENTRO AGRICOLO AMBIENTE "G. NICOLI". CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14-TER DELLA L. 241/1990. VALUTAZIONE DI COMPETENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE, VALUTAZIONE AMBIENTALE (D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., L.R. 24/2017 ART. 18, LR 9/2008 ART. 1 CO.4), VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL RISCHIO SISMICO (ART. 5, L.R. 19/2008) E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON LA VIABILITÀ PROVINCIALE..

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la L.R. 20 aprile 2018, n. 4, recante “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti”;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” e ss.mm.ii.;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, modificata dalla L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 e dalla L.R. 29 dicembre 2015, n. 22;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, e ss.mm.ii.
- il D.M. 16 gennaio 1996, n. 64 recante “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”;

- il D.M. 17 gennaio 2018, n. 8 recante “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”;
- le Ordinanze P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 e 2 ottobre 2003, n. 3316 recanti “Primi elementi di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2053 del 09.10.2001 recante “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizione in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1956, recante “Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 e ss.mm.ii., in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio, previsto dagli artt. 3 e 4 della medesima L.R. 24 del 2017”;
- la D.G.R. 1° agosto 2016, n. 1300 recante “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell’art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell’art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5 del 17/12/2015”;
- la D.G.R. 23 luglio 2018, n. 1164 recante “Aggiornamento della classificazione sismica di prima applicazione dei comuni dell’Emilia-Romagna”;
- la D.G.R. 12 aprile 2021, n. 476 recante “Aggiornamento dell’”Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, LR n. 24/2017)”. BURERT n.137 del 12/05/2021-Parte seconda n. 113”;
- la D.G.R. 26 marzo 2021, n. 564 recante “Integrazione della propria deliberazione n. 476 del 12 aprile 2021 mediante approvazione dell’allegato a, "atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)";
- la D.A.L. 02 maggio 2007, n. 112 recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16 comma 1, della L.R. 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” BURERT n. 64 del 17/05/2007”;

Atteso che l’Unione dei Comuni Valli e Delizie (di seguito, “Unione”), costituita tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore:

- risulta titolare della funzione relativa ai servizi di *Programmazione e pianificazione urbanistica, l’Edilizia privata, il Sistema informativo territoriale, l’Ambiente*;
- ha completato la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 24/2017 dotandosi di:
 - Piano urbanistico generale - PUG, comprensivo di Zonizzazione Acustica Comunale - ZAC, approvato con D.C.U. n. 36 del 29.09.2022, efficace dal 26.10.2022, data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BUR della Regione Emilia Romagna;

- Regolamento Edilizio - RE, approvato con D.C.U. n. 37 del 29.09.2022, entrato in vigore il 26.10.2022.

Preso atto che l'intervento è oggetto di procedura di VIA, di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) della L.R. 4/2018, per gli effetti dell'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), conclusa con Atto del Dirigente Determinazione Regionale n. 6115 del 04.04.2019;

Preso atto inoltre che Arpae-SAC, con nota del 08.06.2023 (agli atti con PG n. 17698/2023):

- ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 16 L.R. 4/2018, a far data dal 21.06.2023;
- ha reso disponibile la documentazione inerente al progetto, integrata a seguito di verifica di completezza documentale, al link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5825>;
- ha precisato che, secondo quanto richiesto dal proponente, il PAUR comprende la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Portomaggiore e relativa Valsat;
- ha comunicato la pubblicazione dell'avviso al pubblico, dal 21.06.2023, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, sull'albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate e sul BURERT;
- ha richiesto a questa Provincia di pubblicare sul proprio sito web, dalla medesima data, l'avviso di cui sopra *"in quanto la pubblicazione dei documenti di Variante e di ValsAT è valida ai fini della Valutazione ambientale strategica (VAS)"*.

Tenuto conto che:

- il progetto comporta variante al PUG dell'Unione Valli e Delizie e che, pertanto, ricorre la necessità di condurre la Valutazione Ambientale (Valsat), ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/2017;
- l'autorità competente ad effettuare la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e ad assumere il parere ambientale è la Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008;
- in applicazione della L.R. 30 luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", Arpae-SAC svolge l'attività istruttoria in materia di VAS-Valsat per conto della Provincia; conseguentemente la Provincia esercita le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), previa istruttoria di Arpae-SAC.

Constatato che:

- nell'ambito della procedura di VIA, attuata mediante Conferenza di Servizi simultanea in modalità sincrona, sono stati espressamente invitati ad intervenire e ad esprimere parere, oltre a questa Provincia, i seguenti Enti:
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Emilia-Romagna;
 - Comando Provinciale VV.F. di Ferrara;
 - Comune di Portomaggiore;
 - Comune di Argenta;
 - Unione dei Comuni Valli e Delizie;

- AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica;
 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Sede di Ferrara;
 - Regione Emilia-Romagna;
- Arpae-SAC ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria per l’acquisizione di pareri e nulla osta necessari al rilascio del PAUR (nota PG n. 19699/2023 del 22.06.2023)
 - ad esito di quanto emerso nella suddetta Conferenza questa Provincia ha richiesto integrazioni (nota PG n. 23093/2023 del 19.07.2023);
 - in data 10.08.2023, Arpae-SAC ha inviato le richieste di integrazioni formulate dagli Enti e le osservazioni fino ad allora pervenute e, contestualmente, ha sospeso il procedimento (nota PG n. 25870/2024). Con successiva nota sono state trasmesse anche le ulteriori osservazioni pervenute durante il periodo di deposito (PG n. 27000 del 29.08.2023);
 - Arpae-SAC ha reso disponibili al link: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5825> le integrazioni presentate dal proponente, ha riavviato il procedimento e convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria (nota PG n. 4011 del 13.02.2024);
 - nell’ambito della suddetta Conferenza di Servizi, questa Provincia ha predisposto un contributo (nota PG n. 7038 del 08.03.2024) ove si riporta:

“Il tenore delle risposte e il contenuto delle integrazioni fornite [...] non risulta utile ad una adeguata valutazione della sostenibilità del progetto, rispetto al contesto territoriale e ambientale, e ad esaminare alternative più sostenibili suggerite dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale sulla base anche delle rispettive ValSAT.

Concludendo, esaminate le integrazioni presentate e ritenute le stesse non complete rispetto a quanto richiesto, permane la necessità di acquisire gli approfondimenti in merito alle criticità già rilevate (dalla Provincia e da altri Enti) ... ”;

- successivamente Arpae-SAC ha convocato la seconda e la terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria (note PG n. 11734 del 17.04.2024 e PG n. 15265 del 16.05.2024): nell’ambito di tali sedute è stato evidenziato che il proponente non ha prodotto ulteriori approfondimenti e/o integrazioni in risposta a quanto richiesto dagli Enti nelle precedenti sedute.

Pertanto questa Provincia ha confermato quanto già espresso in precedenza (nota PG n. 14666 del 13.05.2024);

Esaminati gli elaborati tecnici e amministrativi relativi all’intervento in oggetto si evince che:

- l’intervento proposto prevede l’insediamento di un nuovo impianto di recupero con riutilizzo dei fanghi biologici da depurazione provenienti da depuratori comunali e da industrie agroalimentari, presso la corte colonica dismessa denominata “Fienil Nuovo”, sita in Via Portoni Bandissolo 46, nel Comune di Portomaggiore;
- l’area interessata dall’intervento è situata in un contesto agricolo, fuori dal centro abitato di Portomaggiore capoluogo (distante circa 2,2 km) e delimitata da campi coltivati;
- le opere in progetto riguardano:
 - interventi di ristrutturazione dei fabbricati della corte (alcuni dei quali qualificati dal PUG Valli e Delizie come edifici di valore storico testimoniale secondo le categorie 2.2 e 2.4);

- interventi di nuova costruzione per la realizzazione di un opificio e dei silos per l'immagazzinamento e lo stoccaggio;
- opere stradali connesse (allargamento della carreggiata di v. Bonacciola e realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli) per le quali si rende necessaria la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- l'insediamento di tale nuova attività comporta un aumento significativo del traffico indotto gravante sulla SP 48 e in transito dal centro abitato di Bando. Per superare tale criticità il progetto propone la modifica dell'intersezione tra la v. Bonacciola e la SP 48.

Rilevato che, con Delibera di Consiglio dell'Unione Valli e Delizie n. 15 del 23.04.2024, l'Unione ha espresso il proprio dissenso alla proposta di variante al PUG.

Nel medesimo atto sono stati esplicitati altresì i contenuti di variante allo strumento urbanistico vigente (PUG) nonché criticità di seguito richiamati:

contenuti di variante allo strumento urbanistico vigente (PUG)

- insediamento ex-novo di attività produttiva, ad uso c1 (attività manifatturiere), non ammesso in territorio rurale;
- cambio di destinazione d'uso di edificio in territorio rurale di interesse storico-testimoniale (PUG – categoria di tutela 2.2 e 2.4). Il nuovo uso produttivo proposto dal progetto non è ammesso in territorio rurale;
- nuova costruzione in territorio rurale non ammessa se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;
- per le modifiche prospettate di allargamento della carreggiata di via Bonacciola e realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio, in quanto riguardante terreni di cui la ditta proponente non è intestataria e per i quali non ha stipulato accordi preliminari per la disponibilità delle aree;

criticità:

- manca una valutazione delle alternative localizzative per l'insediamento dell'attività proposta tenendo in considerazione che *“Il PUG consente l'ampliamento o la nuova costruzione solo per attività già insediate nel territorio rurale, ma non l'insediamento ex-novo di attività produttive secondarie, che viceversa vanno localizzate negli ambiti produttivi, maggiormente idonei a sostenere e mitigare gli impatti sul territorio delle attività ivi insediate”* e che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinata PRRB 2022-2027 *“indica quale localizzazione preferenziale per gli impianti di trattamento rifiuti, le aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva”*;
- l'intervento *contrastata con il principio dettato dall'art. 36 della L.R. 24/2017, che subordina l'insediamento di attività compatibili con il territorio rurale (pur ricordando che l'attività proposta non è compatibile), alla dotazione minima di infrastrutture necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale, cosa che non si riscontra nel sito individuato, servito da una viabilità comunale sottodimensionata e raggiungibile da una viabilità provinciale che presenta numerose problematiche*;
- dall'analisi della componente traffico, emerge che l'incremento di traffico pesante (mezzi a copertura telonata) comporta pesanti ripercussioni sui centri abitati interessati dai percorsi previsti, in riferimento alla sicurezza dei cittadini e alla tutela della qualità

della vita, oltre che a livello di impatto odorigeno, inquinamento atmosferico ed acustico, in contesti prettamente residenziali. Questa risulta in contrasto con la macrostrategia del PUG legata alla rigenerazione e resilienza dei centri abitati, soprattutto per l'aspetto legato alla tutela e salvaguardia dei centri minori;

- la nuova volumetria, riconducibile soprattutto all'opificio di altezza pari a m. 12, determina un rilevante impatto sul contesto, contrastando con le Politiche ed Azioni del PUG concernenti la valorizzazione del paesaggio agrario;
- il progetto, così come presentato, ingenera un grado di impermeabilizzazione del suolo in contrasto sia con *“gli obiettivi di riduzione dell'esposizione alle criticità ambientali e ai rischi, che con il principio di contenimento di consumo del suolo della L.R. 24/2017”*;

Considerato che

1. in riferimento alle interferenze con la viabilità provinciale:

- l'intervento genera criticità derivanti dall'incremento della componente di traffico pesante che, come riportato nello Studio di Impatto Ambientale, risulta essere di circa 3,5 veicoli all'ora (28 veicoli al giorno) lungo la SP 48, comportando un incremento di oltre il 40% la sola componente di traffico pesante (aumento percentuale di veicoli pesanti sul totale dal 4,1% al 5,9%). Nello specifico, si evidenzia che:
 - la conformazione strutturale e lo stato di ammaloramento della SP 48 non sono idonei a tale aumento di flusso veicolare, considerato che il traffico pesante risulta la componente che maggiormente comporta l'usura dell'asfalto delle arterie viarie interessate;
 - l'ampliamento parziale della sola intersezione tra v. Bonacciola e la SP 48 potrebbe non essere sufficiente a superare le criticità dovute all'incremento di traffico pesante, soprattutto per quanto riguarda la svolta in sinistra dei mezzi diretti allo stabilimento che dalla strada provinciale, provenendo da Bando, devono immettersi nella strada comunale;
 - l'attraversamento del centro abitato di Bando, frazione di Argenta, da parte di mezzi pesanti, comporta disagi agli abitanti, diminuzione della sicurezza e considerevole aumento dell'inquinamento atmosferico e acustico in un contesto prettamente residenziale;
- nella documentazione presentata non risultano integrazioni/approfondimenti relativamente all'ammaloramento attuale della SP 48 e al peggioramento delle condizioni dovuto ad un aumento del traffico pesante e alle soluzioni da adottare per ridurre l'impatto;
- le proposte di installazione di un impianto semaforico sull'incrocio della SP 48 con v. Fiorana e l'imposizione di un limite massimo di velocità pari a 30 km/h per i mezzi pesanti all'interno del centro abitato di Bando sulla SP48 non si ritengono idonee a sopperire il disagio causato ai residenti;

2. relativamente alla coerenza con la pianificazione territoriale di competenza, l'intervento interessa aree comprese all'interno dell'Unità di Paesaggio n. 6, denominata “della Gronda”, secondo l'art. 8 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), e rientra nell'ambito di applicazione del seguente sistema di tutele del piano:

- sistema delle aree agricole (art. 11);
- elementi di interesse storico testimoniale – edifici rurali tipologicamente distintivi (art. 24, co. 1, lett. f) per i quali il piano provinciale dispone che *“è fatto obbligo ai Comuni di individuare, nei Piani Regolatori Generali e loro varianti generali, tutti i singoli relativi oggetti e di dettare le specifiche prescrizioni di tutela, necessarie alla conservazione del singolo oggetto e/o immobile e del suo ruolo nel sistema territoriale di riferimento”* (co. 4). Conseguentemente, si evidenzia che le norme del PUG sulle trasformazioni di tali elementi costituiscono riferimento per la verifica di rispondenza agli obiettivi di tutela sanciti dal PTCP in quanto attuative del piano provinciale;
- sistema delle infrastrutture (artt. da 28 bis a 28 ter decies), per il quale il piano persegue l’obiettivo generale di garantire uno sviluppo integrato, equilibrato e sostenibile del territorio e salvaguardare l’efficienza tecnica delle infrastrutture per la mobilità di competenza.

Nello specifico all’art. 28 octies il piano riconosce il ruolo di assi strategici *“agli archi che compongono la Grande Rete Provinciale e la Rete di Base Provinciale”*, e fissa le regole per la sua rigorosa salvaguardia. Al fine di *“garantire che non avvenga la progressiva erosione delle prestazioni funzionali dei tracciati”*; nelle direttive alla pianificazione comunale si dispone di *“escludere nuovi sviluppi insediativi che in forme diffuse e/o in modi non adeguatamente attrezzati si appoggino funzionalmente a questi ultimi (tracciati).*

Inoltre, tra i criteri definiti dal piano provinciale (art. 28 ter decies, co. 2) risulta che *l’ampliamento di aree produttive esistenti o la previsione di nuove aree può avvenire (...) se i relativi ambiti risultano collegati alla rete stradale primaria ed al sistema della viabilità autostradale e superstradale attraverso tratti di viabilità adeguati e comunque non interessanti ambiti urbanizzati di carattere non produttivo”*;

3. in materia di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), è stata acquisita l’istruttoria predisposta da Arpae-SAC (PG n. 16705 del 27.05.2024, allegato A), cui si rimanda integralmente, sia per gli aspetti procedurali che per le valutazioni di merito;

4. in materia di rischio sismico, secondo quanto contenuto nella relazione geologico-tecnica denominata *“Realizzazione di impianto di produzione di fertilizzanti”* redatta dal dott. geol. Raffaele Brunaldi, ai sensi della Normativa Sismica NTC18 (D.M. 17.01.2018):

- per la ricostruzione del modello stratigrafico dell’area sono state realizzate le seguenti indagini geognostiche: n. 5 prove CPT fino alla profondità 20 m da p.c.; n. 1 prova CPTU fino alla profondità di 20 m da p.c. E’ inoltre stata effettuata n. 1 indagine sismica HVSR;
- sulla base dei dati emersi dall’elaborazione geotecnica e litostratigrafica delle indagini eseguite in sito e in relazione all’intervento in progetto, si evidenzia che l’area è caratterizzata da una rilevante variabilità stratigrafica nei primi 20 m di sottosuolo, almeno da quanto emerso dalle verticali di indagine. In particolare, nella relazione sopraccitata, viene riportato che *“occorrerà tenere debito conto dei cedimenti e dell’insorgenza di cedimenti differenziali che possono avere dimensioni sensibili/rilevanti ovvero da tenere in debita considerazione”*;
- la falda freatica, misurata nei fori d’indagine risulta oscillare fra -1 e - 1,3 m da piano campagna;
- la prova HVSR ha permesso di classificare i terreni di fondazione del sito in esame come appartenenti alla categoria di suolo C, *“Depositi di terreni a grana grossa mediamente*

addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori di Vs30 compresi fra 180 m/s e 360 m/s” (Vs30 =192 m/s). Tuttavia, il redattore della relazione geologica sopracitata afferma che “stante l’attendibilità della metodologia di indagine e stante le caratteristiche geotecniche derivate dalle indagini C.P.T. (come in precedenza riportate), si consiglia di utilizzare la Categoria di Suolo Sismico D. Detta Categoria è descritta dal D.M./N.T.C. come: “Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi fra 100 e 180 m/s”.

- il Comune di Portomaggiore è classificato ai sensi della DGR 1164 del 23/07/2018 in zona 3 e ricade all’interno dell’area sismogenetica 912, pertanto la magnitudo attesa è Mw =6,14;
- è stata effettuata la verifica del Potenziale di Liquefazione dei terreni utilizzando la prova CPTU (Classe d’Uso II – PGA=0,27g; Classe d’Uso III – PGA=0,30g) con Metodo di Boulanger & Idriss 2014 per Mw tra 6,14 e 5,2: dal risultato dell’analisi emerge che l’Indice del Potenziale di Liquefazione (LPI) risulta variare tra 2,8 e 2,4 ed è quindi classificabile come moderato;
- è stata valutata l’entità dei cedimenti post-sismici: il cedimento verticale complessivo calcolato risulta essere sempre inferiore a 2 cm;

5. in materia di rischio idraulico, in riferimento alle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) consultabili al link <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html> , l’area oggetto di studio ricade in una zona che potrebbe essere interessata da allagamenti in caso di “Alluvioni rare L-P1” da Reticolo Principale Bacino Reno; per “Alluvioni rare L-P1” da Distretto Po, Reticolo principale; per “Alluvioni poco frequenti M-P2” da Reticolo Secondario di Pianura del Distretto Po;

Considerato, infine, che:

- l’Unione Valli e Delizie ha espresso il proprio **dissenso** alla proposta di variante al PUG connessa all’intervento in quanto:
 - *la localizzazione proposta non è compatibile con il territorio rurale e non sono state fornite motivazioni tali da escludere le alternative localizzative presenti sul territorio dell’Unione Valli e Delizie maggiormente conformi alla pianificazione urbanistica;*
 - *la localizzazione proposta non è supportata dalla dotazione minima di infrastrutture necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale dell’intervento, poiché servita da una viabilità comunale sottodimensionata e da una viabilità provinciale non idonea, per conformazione strutturale e stato di ammaloramento, a supportare l’incremento del flusso veicolare pesante connesso all’attività;*
 - *dall’analisi del traffico pesante legato all’attività, emergono gravi ripercussioni sui centri abitati interessati dai percorsi previsti, in contrasto con gli obiettivi di rigenerazione degli stessi: a fronte di tali criticità, il proponente non ha fornito proposte con adeguate soluzioni;*
 - *risulta mancante l’analisi di soluzioni viarie alternative all’attraversamento del centro abitato di Argenta in caso di approvvigionamenti provenienti dal territorio del ravennate;*

- in riferimento alle interferenze del traffico veicolare indotto dall'intervento con la viabilità provinciale, ed in particolare del traffico pesante sulla SP 48 e all'interno del centro abitato di Bando, le valutazioni sugli impatti non risultano coerenti con le criticità rilevate dalla Provincia in termini di aumento di usura del manto stradale, pericolosità e inquinamento lungo la citata SP. Gli approfondimenti condotti non risultano sufficientemente esaustivi rispetto alle richieste avanzate da questo Ente;
- relativamente alla pianificazione di rango provinciale, l'intervento non risulta coerente con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente relative al sistema delle infrastrutture e con le esigenze di tutela degli elementi di interesse storico testimoniale attuate mediante la pianificazione comunale (PUG);
- relativamente alla Valsat, l'istruttoria resa da Arpa-SAC evidenzia il permanere di diverse criticità inerenti la valutazione delle alternative localizzative, la viabilità provinciale e comunale, gli impatti relativi alle emissioni odorigene e la loro adeguata valutazione, al rumore e alle polveri, la fattibilità dell'adeguamento del manufatto idraulico sovrastante lo Scolo Forcello;
- relativamente alla compatibilità delle opere con il rischio sismico, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, per quanto riportato nella relazione geotecnica, non si ravvisano elementi ostativi alla realizzazione delle stesse;

Dato atto che la Provincia, nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata per l'acquisizione di pareri e nulla osta necessari al rilascio del PAUR in oggetto si esprime, per quanto di competenza

- sulle interferenze del progetto con la viabilità provinciale;
- ai sensi dell'art. 1, co. 85, della L. 56/2014, dell'art. 2, co. 4, della L.R. 13/2015 e dell'art. 76 della L.R. 24/2017 (coerenza con la pianificazione provinciale);
- sulla variante al PUG connessa al progetto, ai sensi:
 - dell'art. 1, co. 4 della L.R. 9/2008 e dell'art. 18 della L.R. 24/2017 (Valutazione ambientale), facendo proprie le valutazioni istruttorie rese da di Arpa-SAC (PG n. 16705/2024);
 - dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (Valutazione di compatibilità con il rischio sismico) in considerazione della tipologia dell'opera in progetto, facendo proprie le valutazioni istruttorie rese dal Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica;

Acquisite:

- le valutazioni del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica;
- le valutazioni del Servizio Mobilità e Viabilità;
- l'istruttoria svolta dagli uffici preposti in ordine alla valutazione di compatibilità con il rischio sismico, agli atti;
- l'istruttoria in merito alla Valutazione ambientale (Valsat), resa da Arpa-SAC di Ferrara, acquisita agli atti con PG n. 16705 del 27.05.2024, **allegato A** parte integrante formale e sostanziale del presente atto;

Vista la propria competenza a provvedere;

DETERMINA

ai fini della Valutazione delle interferenze con la viabilità provinciale, della Valutazione di competenza in materia di pianificazione, della Valutazione Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 18, L.R. 24/2017 e art. 1, co.4, LR 9/2008) e della Valutazione di compatibilità con il rischio sismico (art. 5, L.R. 19/2008) del nuovo impianto in oggetto identificato:

1. di dare atto che **quanto espresso in parte narrativa è da intendersi qui integralmente richiamato per formarne parte integrante e sostanziale, in particolare quanto riportato nei precedenti “Considerato”**;
2. di esprimersi in merito alle **interferenze con la viabilità provinciale** ritenendo le valutazioni sugli impatti non coerenti con le criticità rilevate dalla Provincia, in termini di aumento di usura del manto stradale, pericolosità e inquinamento lungo la SP 48, e gli approfondimenti condotti non sufficientemente esaustivi rispetto alle richieste avanzate da questo Ente;
3. di esprimersi in merito alla **pianificazione di rango provinciale** ritenendo l'intervento non coerente con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente relative al sistema delle infrastrutture e alle esigenze di tutela degli elementi di interesse storico testimoniale, attuate mediante la pianificazione comunale;
4. relativamente alla variante al PUG connessa all'intervento, di esprimersi in qualità di autorità competente per la **Valutazione ambientale (VAS- Valsat)**, facendo propri i contenuti dell'istruttoria effettuata da Arpae-SAC (PG n. 16705 del 27.05.2024, allegato A al presente atto), cui si rimanda integralmente, ritenendo l'intervento, nella configurazione di progetto presentata, non sostenibile sotto il profilo ambientale e territoriale per il permanere delle seguenti criticità:
 - non è stata approfondita la valutazione delle alternative localizzative per l'insediamento dell'attività proposta, considerati anche i criteri del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati e le disposizioni del PTCP, ma si è solo argomentato sulle motivazioni che hanno indotto alla scelta del sito;
 - vi sono carenze infrastrutturali stradali corrispondenti alla viabilità provinciale e comunale che si ritiene non idonea a sopportare il transito di mezzi pesanti afferente all'impianto, così come evidenziato anche nei pareri dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Comune di Argenta (quest'ultimo non interessato dall'impianto in sé ma dal traffico indotto);
 - rimane critico il tema del passaggio di mezzi pesanti in corrispondenza di alcuni centri abitati (es. Bando nel comune di Argenta) con impatti relativi alle emissioni odorigene, rumore, polveri; si valutano peggiorative le soluzioni indicate dal proponente riconducibili all'installazione di un impianto semaforico all'incrocio della SP 48 Rangona con v. Fiorana e alla riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/h con rallentatori e dissuasori, poiché aumenterebbero i tempi di permanenza dei mezzi pesanti nel centro abitato con incremento delle emissioni di rumore, polveri, odori, vibrazioni e pericolo per gli utenti;
 - l'allargamento della strada di accesso nei due punti previsti dal progetto, risulta di difficile attuazione in quanto non sono stati raggiunti accordi bonari tra la ditta e i proprietari; in virtù delle criticità idrauliche evidenziate dal proponente, valutando la possibilità di ulteriori approfondimenti sito-specifici nell'ottica di meglio stimare il rischio connesso;

- non sono state fornite informazioni relative al manufatto idraulico sovrastante lo Scolo Forcello, per il quale si prevede l'adeguamento strutturale in quanto interessato dal traffico, in relazione alla possibile tutela *ope legis* ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004;
 - la valutazione dell'impatto odorigeno non fa riferimento ad un dataset meteorologico aggiornato attendibile e rappresentativo del contesto territoriale in cui è ubicato l'impianto in oggetto;
5. sulla base di quanto riportato ai precedenti punti 1-2-3-4 e nell'allegato A al presente atto, si ritiene che non sussistano le condizioni per valutare positivamente il progetto in esame alla luce delle criticità evidenziate e non risolte né in sede di integrazioni, né nelle successive sedute della Conferenza di Servizi;
 6. relativamente alla variante al PUG connessa all'intervento, di esprimersi con valutazione favorevole di **compatibilità con il rischio sismico**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;
 7. di dare atto che, secondo quanto dichiarato dal proponente, il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2008, verrà effettuato successivamente alla conclusione del procedimento in oggetto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori;
 8. di dare atto che l'Unione Valli e Delizie, nell'ambito delle proprie competenze, dovrà valutare l'adeguatezza delle soluzioni progettuali garantendo il rispetto di quanto previsto dalla DGR 1300/2016, oltre a quanto già prescritto dagli Enti territorialmente competenti in materia;
 9. di dare atto che nessun onere di natura finanziaria deriva in capo alla Provincia dall'adozione della presente Determina;
 10. di trasmettere la presente Determina ad Arpae-SAC Ferrara.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente



N. pratica Sinadoc 39132/2022

Provincia di Ferrara
Settore Pianificazione Territoriale
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

OGGETTO: Trasmissione della relazione istruttoria ai fini della dell'espressione del parere ambientale - Valsat per la Variante al PUG dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la realizzazione del progetto "Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione" situato nel comune di Portomaggiore (FE), località Portoverrara, proponente **Centro Agricolo Ambiente "G. Nicoli"**.

In allegato alla presente si trasmette la relazione istruttoria finalizzata all'espressione della VALUTAZIONE AMBIENTALE del piano in oggetto.

Il Dirigente delegato
dott. Marco Roverati
F.to Digitalmente

RELAZIONE ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE - VALSAT PER LA VARIANTE AL PUG DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA FANGHI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE, NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/06. PROPONENTE CENTRO AGRICOLO AMBIENTE "G. NICOLI"

(art. 21 L.R. 4/2018, L.R. 24/2017, L.R. 9/2008)

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" s.m.i.;
- la L.R. 13 giugno 2008 n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";
- il documento "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 16 Gennaio 2008 n. 4, correttivo della parte seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 Giugno 2008, n.9";
- la L.R. 30 luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" art. 15 e la successiva DGR 2170/2015 recante in allegato la "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n.13/2015";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", in particolare l'art. 21 comma 1 che riporta "...*il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere: b) interventi d'ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio d'impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività;*

1. PREMESSO CHE:

1.1 la società CAA G. NICOLI ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA con nota del 07 dicembre 2022, acquisita al fascicolo della Regione Emilia-Romagna Prot. n. PG/2022/1220215 del 12/12/2022, e acquisita al prot. Arpae con PG/2022/201121-201558 del 07/12/2022, al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Ferrara allegando gli elaborati di progetto, l'elenco delle autorizzazioni richieste comprese nel procedimento unico e la relativa documentazione;

1.2 l'intervento in argomento comporta variante al PUG rispetto alle seguenti tematiche:

- insediamento ex-novo di attività produttiva in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere), non ammesso in territorio rurale;
- cambio di destinazione d'uso verso uso produttivo non ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4 del PUG;
- nuova costruzione non ammessa in territorio rurale se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;
- per le modifiche prospettate di allargamento della carreggiata di via Bonacciola e la realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

1.3 il progetto proposto per la realizzazione del nuovo impianto di produzione di fertilizzanti consta in un intervento di riqualificazione della corte colonica, attualmente dismessa, denominata "Fienil Nuovo", sita in Via Portoni Bandissolo in Comune di Portomaggiore (FE); l'obiettivo prefissato consiste nel realizzare uno stabilimento capace di produrre fertilizzanti per uso agricolo, mediante riciclo di fanghi da depurazione per un quantitativo pari a 60.000 t/anno; l'intervento prevede la sostituzione, mediante demolizione e ricostruzione, dei fabbricati produttivi attuali con un opificio in cui si svolgerà l'attività di ricevimento delle materie prime e di trasformazione dei fanghi in fertilizzanti, affiancato da sili di immagazzinamento e stoccaggio del prodotto finito;

1.4 il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati B2 della L.R. 4/18 B.2.50 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006"*;

1.5 il progetto ricadente fra gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale con istruttoria ARPAE, è oggetto di procedura di VIA, di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) della L.R. 4/2018. per gli effetti dell'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), conclusa con Atto del Dirigente Determinazione Regionale N. 6115 del 04/04/2019;

1.6 ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/18, secondo quanto richiesto dal proponente, l'eventuale emanazione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale comprende le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto;

1.7 tra i provvedimenti richiesti è presente la variante urbanistica al PUG dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, comprensiva della Valsat, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 4/18;

1.8 con delibera di Consiglio Unione n.36 del 29/09/2022 è stato approvato il Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in vigore dal 26.10.2022 (data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di approvazione), che interessa i territori dei comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore; contestualmente al PUG entra in vigore anche il Regolamento Edilizio (RE), approvato con delibera di Consiglio Unione n.37 del 29/09/2022;

- 1.9 attualmente il PUG classifica l'area in questione come territorio agricolo ad alta vocazione produttiva – AVP;
- 1.10 le opere previste dal progetto proposto non risultano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico vigente e quindi per essere realizzate necessitano di variante al Piano Urbanistico Generale (PUG), così come si evince dalla Relazione urbanistica redatta dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 24176 del 21/07/2023, come aggiornata con nota prot. 9959 del 21/03/2024;
- 1.11 la Relazione Urbanistica dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie riporta che, recependo chiaramente i dettami della LR 24/2017, la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale (SQUEA) del PUG vigente, non consente l'insediamento di nuove attività produttive secondarie nel territorio rurale, indicando, quali scenari idonei a tale scopo, il recupero di insediamenti produttivi dismessi o in alternativa lotti liberi residui all'interno delle zone produttive esistenti;
- 1.12 la documentazione di progetto assunta agli atti comprende il documento "Rapporto ambientale", che contiene gli elementi alla base della valutazione ambientale dei contenuti di variante correlati alla realizzazione dell'intervento di progetto, di cui all'istruttoria della Valsat ai sensi della L.R. 24/17;
- 1.13 pertanto si ritiene di poter svolgere l'istruttoria di Valsat ai sensi degli artt. 4 e 18 L.R. 24/2017 per la variante al PUG dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie sulla base degli elementi contenuti in detto documento;
- 1.14 in applicazione della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ARPAE – SAC svolge l'attività istruttoria in materia di VAS/Valsat per conto della Provincia di Ferrara;
- 1.15 in ragione della medesima L.R. 13/2015 la Provincia di Ferrara emanerà con proprio provvedimento il parere ambientale di Valsat, avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria svolta da ARPAE – SAC, riportati nella presente relazione istruttoria a firma della Responsabile di Servizio di ARPAE – SAC Ferrara;
- 1.16 la documentazione progettuale è stata oggetto di pubblicazione sul BURERT n. 164 del 21/06/2023, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, sull'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per 30 giorni consecutivi dal 21/06/2023; in data 10/08/2023 con prot. Arpae n. 139242 sono state richieste integrazioni; il Proponente ha chiesto una proroga di 150 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, concessa da Arpae con prot. PG/2023/151398 del 06/09/2023; il proponente ha trasmesso in data 06/02/2024 le integrazioni richieste, acquisite da Arpae con prot. PG/2024/22806-22812-22817-22826-22836 del 06/02/2024; si è provveduto a pubblicare successivamente le integrazioni sul portale web della Regione Emilia-Romagna, per 15 giorni dal 15 febbraio 2024;

1.17 la pubblicazione dei documenti di Variante e di ValSAT è valida ai fini della Valutazione ambientale strategica (VAS);

2. DATO ATTO CHE:

2.1 ARPAE SAC nell'ambito del procedimento autorizzatorio di PAUR ha acquisito i pareri dei soggetti con competenze ambientali utili anche ai fini Valsat:

- Unione dei Comuni Valli e Delizie, relazione di conformità urbanistica resa nell'ambito delle richieste di integrazioni, prot. 24176 del 21/07/2023, acquisita con prot. Arpae PG/2023/127614 del 21/07/2023, aggiornata con il contributo in materia ambientale ed edilizia con prot. 9959 del 21/03/2024, acquisita con prot. Arpae PG/2024/54527 del 21/03/2024; Delibera del Consiglio dell'Unione Valli e Delizie n. 15 del 23/04/2024 con la quale si esprime il DISSENSO alla proposta di variante al PUG (Piano Urbanistico Generale), acquisita con prot. Arpae PG/2024/85235 del 09/05/2024;
- Comune di Portomaggiore, parere prot. n. 4530 del 01/03/2024, assunto con prot. Arpae PG/2024/41176 del 01/03/2024; richiesta di verifica di interesse culturale avanzata dal Comune di Portomaggiore al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura in merito al manufatto sito in via Bonacciola, attraversante lo Scolo Forcello in frazione Portoverrara (territorio di Portomaggiore – FE), prot n. 6911 del 08/04/2024, trasmessa ad Arpae con prot. n. 9490 del 14/05/2024 assunta con prot. Arpae PG/2024/88505 del 14/05/2024;
- Comune di Argenta, parere prot. n. 5416 del 01/03/2024, assunto con prot. Arpae PG/2024/41177 del 01/03/2024;
- AUSL - Igiene Pubblica, parere, prot. 15390 del 07/03/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/45046 del 07/03/2024;
- Provincia di Ferrara, contributo alla Conferenza di Servizi, prot. 7038 del 08/03/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/45878 del 08/03/2024, confermato con nota prot. 14666 del 13/05/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/87467 del 13/05/2024;
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, parere in materia di polizia e invarianza idraulica, scarichi idrici, prot. n. 4919 del 06/03/2024, acquisito da Arpae con prot. PG/2024/43905 del 06/03/2024;
- Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, parere prot. 15726 del 11/03/2024, acquisito da Arpae al prot. PG/2024/46346 del 11/03/2024, nel quale non si ravvisano profili di competenza né elementi che comportino specifiche valutazioni da parte dell'Agenzia;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, parere prot. 7350 del 07/03/2024, acquisito da Arpae al prot. PG/2024/44986 del 07/03/2024, confermato con nota prot. 14882 del 13/05/2024, acquisito da Arpae al prot. PG/2024/87328 del 13/05/2024;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara, parere prot. 10239 del 27/06/2023 acquisito da Arpae al prot. PG/2023/112507 del 28/06/2023;

Sono stati inoltre acquisiti i seguenti contributi istruttori di Arpae:

- Arpae APA Centro Servizio Territoriale, contributo istruttorio prot. Arpae PG/2024/58081 del 27/03/2024;
- Arpae APA Centro SSA-Unità Aria/CEM, valutazione istruttoria sulla qualità dell'aria e gli odori, prot. Arpae PG/2024/59751 del 29/03/2024;

2.2 a seguito delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla fase di consultazione, sono pervenute le seguenti osservazioni:

- 1) Baricordi CdC Unione Valli e Delizie - aprile 2023
 - 2) Cavedagna CdC Portomaggiore - aprile 2023
 - 3) CdC e Argenta Rinnovamento - luglio 2023
 - 4) Circolo Cesare Gaiani - luglio 2023
 - 5) e 6) Coordinamento no fanghi - aprile e luglio 2023
 - 7) Finetti Carlini Riboli - aprile 2023
 - 8) Finetti Daniela - luglio 2023
 - 9) e 10) Lavezzi Consonni - aprile e luglio 2023
 - 11) e 12) Legambiente - aprile e luglio 2023
 - 13) Riboli Matteo - luglio 2023
 - 14) Szoda Jozsef - luglio 2023
- nell'ambito della fase di pubblicazione delle integrazioni è pervenuta la seguente osservazione (riproposizione di quanto già inviato nel 2023):

Lavezzi Consonni - febbraio 2024
 - il proponente ha controdedotto unitamente alla documentazione integrativa (Relazione integrazioni VIA tavola "RE.IN 02") con nota del 06/02/2024 acquisita da Arpae al prot. PG/2024/22803 del 06/02/2024; le osservazioni riportano, in linea generale, una serie di considerazioni in merito all'impatto di questa tipologia di attività con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - impatti ambientali quali odori e rumore, rispetto ai ricettori individuati;
 - accessibilità all'area e viabilità in genere che non si ritiene adeguata a sopportare il traffico di mezzi pesanti in entrata ed uscita dall'impianto;
 - preoccupazione relativa all'utilizzo dei fanghi in agricoltura

- in merito alla procedura relativa all'apposizione del vincolo espropriativo, considerato il Piano Particellare allegato all'istanza riguardante i terreni per l'allargamento della viabilità comunale in due punti specifici, di cui la ditta proponente non è intestataria e per i quali non ha stipulato accordi preliminari per la disponibilità delle aree, ai sensi dell'art. 11, della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37, sono state avvisate le seguenti proprietà:
 - 1) Oliviero Michele, registro catastale per le aree nel comune di Portomaggiore foglio 151, mappale 96; l'interessato ha presentato osservazioni in data 20/08/2023, acquisite con prot. Arpae PG/2023/144192 del 23/08/2023, inviate alla Ditta con prot. Arpae PG/2023/146295 del 29/08/2023;
 - 2) Cesari Raffaele, registro catastale per le aree nel comune di Portomaggiore foglio 151, mappale 47; l'interessato ha presentato osservazioni in data 27/06/2023, acquisite con prot. Arpae PG/2023/111845 del 27/06/2023, inviate alla Ditta con prot. Arpae PG/2023/0139242 del 10/08/2023;
- il proponente ha controdedotto alle osservazioni nell'ambito del procedimento espropriativo unitamente alla documentazione integrativa (Relazione integrazioni VIA tavola "RE.IN 02") con nota del 06/02/2024 acquisita da Arpae al prot. PG/2024/22803 del 06/02/2024;

3. VALUTATO CHE:

- 3.1 il progetto proposto per la realizzazione del nuovo impianto di produzione di fertilizzanti consta in un intervento di riqualificazione della corte colonica, attualmente dismessa, denominata "Fienil Nuovo", sita in Via Portoni Bandissolo in Comune di Portomaggiore (FE); l'obiettivo prefissato consiste nel realizzare uno stabilimento capace di produrre fertilizzanti per uso agricolo, mediante riciclo di fanghi da depurazione per un quantitativo pari a 60.000 t/anno; l'intervento prevede la sostituzione, mediante demolizione e ricostruzione, dei fabbricati produttivi attuali con un opificio in cui si svolgerà l'attività di ricevimento delle materie prime e di trasformazione dei fanghi in fertilizzanti, affiancato da sili di immagazzinamento e stoccaggio del prodotto finito;
- 3.2 l'intervento di cui trattasi necessita di variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione Valli e Delizie riguardante le seguenti tematiche:
 - insediamento ex-novo di attività produttiva in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere), non ammesso in territorio rurale;
 - cambio di destinazione d'uso verso uso produttivo non ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4 del PUG;
 - nuova costruzione non ammessa in territorio rurale, se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;
 - per le modifiche prospettate di allargamento della carreggiata di via Bonacciola e la realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio, in quanto riguardante terreni di cui la ditta proponente non è intestataria e per i quali non ha stipulato accordi preliminari per la disponibilità delle aree;
- 3.3 il progetto considera il traffico veicolare che comporta l'utilizzo di strade esistenti e la sistemazione di via Bonacciola; si prevede di limitare il transito dei mezzi alla sede viaria di via Bonacciola e alla porzione di via Portoni Bandissolo che da questa conduce all'impianto (circa

- 150 m), allargandone la carreggiata in due punti per consentire l'incrocio dei veicoli; è prevista pertanto la realizzazione di due piazzole, poste in corrispondenza dei cambi di direzionalità del tracciato; è inoltre previsto l'adeguamento dell'intersezione a raso di via Bonacciola con via Rangona (SP48), tramite l'adeguamento dell'attuale sede della carreggiata di Via Bonacciola;
- 3.4 il proponente chiede l'apposizione del **vincolo preordinato all'esproprio**, riguardante i terreni per l'allargamento della viabilità comunale in due punti specifici non inerenti all'area di impianto, di cui la ditta proponente non è intestataria e per i quali non ha stipulato accordi preliminari per la disponibilità delle aree;
- 3.5 in relazione alla procedura di **esproprio** di cui al punto precedente, rispetto alle due proprietà interessate ad oggi sono pervenute ad Arpae la seguenti osservazioni:
- Cesari Raffaele, nota acquisita con prot. Arpae PG/2023/111845 del 27/06/2023, riporta che la proprietà ha un pre accordo per l'affitto del terreno di cui trattasi (comparto denominato "Pomona");
 - Oliviero Michele, nota acquisita con prot. Arpae PG/2023/144192 del 23/08/2023, riporta criticità di carattere ambientale e legate al traffico indotto;
- 3.6 il progetto non ricade in aree appartenenti alla Rete Natura 2000 né aree Parco, di conseguenza non occorre istruire la Valutazione d'Incidenza Ambientale; i siti individuati più prossimi all'area in esame sono i seguenti:
- Sito ZPS IT 4060008 "Valle del Mezzano" alla distanza di circa 5.100 metri ad est;
 - Sito ZPS IT 4060017 "Po di Primaro e Bacini di Traghetto" alla distanza di circa 4.900 metri a sud-ovest.
- 3.7 si evidenzia che non è stata approfondita la valutazione delle **alternative localizzative** per l'insediamento dell'attività proposta, ma si è solo dissertato sulle motivazioni che hanno indotto alla scelta del sito; l'uso previsto per lo stabilimento in questione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Edilizio, è il c1, ossia attività manifatturiera, essendo un impianto per l'ambiente gestito da privati con fini di lucro; il PUG consente l'ampliamento o la nuova costruzione solo per attività già insediate nel territorio rurale, ma non l'insediamento ex-novo di attività produttive secondarie, che viceversa vanno localizzate negli ambiti produttivi, maggiormente idonei a sostenere e mitigare gli impatti sul territorio delle attività ivi insediate; nel territorio dell'Unione sono presenti diversi ambiti produttivi individuati dallo strumento urbanistico, anche di valenza provinciale e con lo status di APEA, che presentano una idonea dotazione per accogliere nuove attività produttive e soprattutto sono fornite di migliore accessibilità; a conferma dell'impostazione dello strumento urbanistico comunale si aggiunge che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinata PRRB 2022-2027, indica quale localizzazione preferenziale per gli impianti di trattamento rifiuti, le aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva; l'istanza invece propone il cambio d'uso di un edificio tutelato e degli altri fabbricati oggetto d'intervento, verso un uso produttivo non confacente con il territorio rurale e che, data la portata stessa dell'intervento, troverebbe più giusta allocazione in aree a destinazione produttiva, servite da una rete viaria strutturata in grado di supportare il traffico pesante generato, oltre che essere più facilmente raggiungibili dalla grande viabilità di collegamento;
- 3.8 la problematica connessa al **traffico indotto**, emersa da più parti nella fase istruttoria, è stata altresì inquadrata nella richiesta di integrazioni/approfondimenti anche da parte della Provincia

- di Ferrara nel più ampio quadro di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dell'intervento proposto; nella relazione integrativa (RE.IN02) sono argomentate le risposte, rispetto a quanto richiesto, rimandando altresì all'All. 3.2 che integra il cap. 2 "Quadro programmatico" del Rapporto Ambientale/ValSAT; rimangono sostanzialmente invariate le valutazioni sugli impatti e i connessi approfondimenti; in proposito si evidenzia che, come emerso anche dai contributi degli Enti convocati in CdS, le valutazioni sugli impatti non risultavano coerenti con le criticità rilevate in merito alla sostenibilità del traffico indotto: al riguardo nella documentazione si legge che "l'impatto sul traffico può essere considerato trascurabile";
- 3.9 il carico di **traffico** pesante riportato nel progetto, calcolato rispetto alla tabella 6.5.2 dell'allegato SIA1_STUDIOIMPATTOAMBIENTALE, per cui si prevede un traffico complessivo nel periodo A (mesi febbraio/ottobre) di 4.882 mezzi e nel periodo B (mesi novembre/gennaio) di 318 mezzi annui, rispettivamente circa 28 mezzi al giorno nel periodo A e 4 mezzi al giorno nel periodo B, comporterà una variazione sensibile di traffico e conseguente disturbo rispetto alla situazione attuale;
- 3.10 in merito alla **viabilità**, nell'ambito della CdS si sono evidenziate le problematiche legate all'attraversamento della frazione di Bando (Comune di Argenta) da parte del traffico pesante connesso all'attività; si valutano peggiorative le soluzioni indicate dal proponente relative all'installazione di un impianto semaforico all'incrocio della SP48 Rangona con via Fiorana e alla riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/h con rallentatori e dissuasori, poiché aumenterebbero i tempi di permanenza dei mezzi pesanti nel centro abitato e incrementerebbero emissioni di rumore, polveri, odori, vibrazioni e il pericolo per gli utenti;
- 3.11 sempre in merito alla **viabilità**, un altro aspetto che non è stato affrontato nella documentazione integrativa, è la possibilità di approvvigionamenti provenienti dal territorio del ravennate e quindi risulta mancante l'analisi di soluzioni viarie alternative all'attraversamento del centro abitato di Argenta;
- 3.12 la fattibilità dell'impianto richiede, oltre alla realizzazione di opere di adeguamento alle infrastrutture stradali esistenti interessate dal traffico veicolare indotto dall'opera, anche l'**adeguamento di manufatti interferenti con la rete idraulica consortile** (rifacimento del manufatto idraulico sovrastante lo Scolo Forcello); a tal proposito, è necessario avere contezza della data di realizzazione del ponte sullo scolo Forcello in quanto qualora lo stesso avesse più di 70 anni, essendo di proprietà pubblica, potrebbe risultare tutelato *ope legis* ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004; in data 08/04/2024 è stata effettuata la richiesta di verifica di interesse culturale avanzata dal Comune di Portomaggiore al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura in merito, ma tale informazione ad oggi non è stata prodotta;
- 3.13 per la parte relativa all'**Autorizzazione Paesaggistica**, dovuta alla presenza di un corso d'acqua tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero lo Scolo Forcello, il progetto in questione deve essere sottoposto al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio CQAP, così che l'Unione possa sottoporre alla Soprintendenza competente la motivazione per il rilascio dell'atto autorizzativo;

- 3.14 l'attività in esame ricade nella classificazione delle **industrie insalubri** di prima classe, lettera B, n° 100 "Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento", così come da nota di AUSL di Ferrara – U.O. Igiene Pubblica, acquisita da Arpae con prot. PG/2019/51038 del 29/03/2019, nell'ambito del precedente iter istruttorio di "screening";
- 3.15 è stata presentata a corredo dello studio ambientale (SIA) una valutazione di **impatto odorigeno** tenendo conto della sorgente emissiva (biofiltro) in funzione dei ricettori individuati (elaborato datato 02/02/2024, presentato in risposta alle richieste di integrazioni); in particolare, il proponente ha presentato uno studio specifico che contiene gli esiti delle simulazioni modellistiche delle emissioni odorigene derivanti dall'attività di recupero con riutilizzo dei fanghi biologici da depurazione, presso l'impianto in progetto, che rientra tra quelli aventi un potenziale impatto odorigeno (punto 2 "produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari (pesticidi) in cui sono impiegate sostanze organiche aventi potenziale impatto odorigeno", tabella 1 del nuovo decreto direttoriale n. 309/2023); in merito alla valutazione dell'impatto odorigeno presentata, si sottolinea che il periodo di riferimento per il dataset meteorologico utilizzato risulta essere troppo anteriore rispetto alla data odierna e i parametri meteo, riferiti ad un'area di Copparo, non risultano essere rappresentativi del contesto in cui è ubicato l'impianto in oggetto; sempre in merito alla modellistica sugli impatti odorigeni, da un confronto delle rose dei venti elaborate per gli anni 2013, 2014 e 2015 dal proponente, con la rosa del vento elaborata per l'anno 2021, a partire sempre dai dati LAMA-COSMO per un'area limitrofa a quella dell'impianto (circa 4,5 km in linea d'aria), si evidenziano differenze significative delle direzioni dei venti; la rosa del vento elaborata per l'anno 2021 evidenzia direzioni prevalenti da ovest e ovest-nord-ovest che vanno ad interessare i recettori molto vicini posti a est dell'impianto (R1 a circa 90 m; R2, R3, R4 entro i 234 m) e direzioni prevalenti da est e est-nord-est che vanno ad interessare i recettori posti a ovest-sud-ovest dell'impianto (R17, R18); a tal proposito, rispetto alle elaborazioni ad oggi presentate, tenuto conto della presenza di recettori sensibili molto prossimi all'impianto che risulterebbero sottovento rispetto alle direzioni prevalenti del vento, si ritiene utile l'effettuazione di un'ulteriore simulazione modellistica con un dataset meteorologico aggiornato (anno di riferimento non antecedente al 2021) e rappresentativo del contesto territoriale in cui è ubicato l'impianto in oggetto;
- 3.16 in funzione delle **emissioni in atmosfera** presso l'impianto, l'aria aspirata dal fabbricato di lavorazione/produzione e dagli scrubber viene convogliata ad un impianto di abbattimento costituito da un biofiltro (punto E1) dotato di copertura; il proponente al tal proposito dichiara che "l'emissione del biofiltro risulta essere assimilabile al punto 1.m – Parte I – Allegato IV – Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – *Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali*" Impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 (Relazione integrativa RE.IN 02), non proponendo limiti emissivi; contrariamente a quanto dichiarato dal proponente, l'emissione del biofiltro la si considera come "sorgente diffusa areale attiva", sottoposta quindi ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, per il quale vanno definiti limiti emissivi in termini di portata (Nm³/h), Ammoniaca NH₃ (mg/Nm³), Acido solfidrico H₂S (mg/Nm³), COV (mg/Nm³), Sostanze Odorigene (U.O./Nm³);

- 3.17 **in relazione alla gestione delle acque meteoriche**, sono previste linee separate delle acque bianche provenienti dalle coperture, direttamente inviate ad una vasca di laminazione al fine del rispetto del principio di invarianza idraulica, da quelle di dilavamento dei piazzali e delle altre aree pavimentate esterne che saranno convogliate in un sistema di trattamento di prima pioggia e successivo filtro disoleatore; si prende atto del dimensionamento dei manufatti indicato dalla Ditta: la vasca di prima pioggia è stata progettata con un volume utile di 20 mc e calcolata, tenendo conto anche del volume per la sedimentazione delle particelle solide in sospensione, secondo quanto disposto dalla DGR 286/05 e DGR 1860/06; il disoleatore è previsto con un volume di 3,5 mc; le acque di prima pioggia, dopo il trattamento, costituiscono un reflujo di tipo produttivo e pertanto non è accettabile il loro mescolamento con le acque meteoriche pulite di seconda pioggia e derivanti dalle coperture così come previsto invece nel progetto presentato; dette acque reflue produttive dovranno invece confluire in una linea dedicata e separata dalle altre che le convogli nel corpo idrico superficiale denominato "Scolo Forcello"; le acque di seconda pioggia saranno conferite nella vasca di laminazione per poi essere scaricate nello "Scolo Forcello" tramite un collettore; le eventuali percolazioni per infiltrazioni delle acque piovane nelle aree del biofiltro saranno incanalate ad un'ideale vasca di accumulo, non collegata alla rete di raccolta delle acque meteoriche, e successivamente smaltite come rifiuti;
- 3.18 per quanto riguarda gli **scarichi idrici**, si rileva che nella Tavola 10 "Planimetria Schema delle fognature" la linea blu delle acque nere finisce nel pozzetto di prelievo della linea verde delle acque bianche prima di scaricare con unico scarico in acque superficiali; si fa presente che, come previsto dalla normativa di riferimento, non è possibile diluire le acque reflue nere con quelle bianche quindi bisogna prevedere due scarichi distinti per le due linee di acque reflue;
- 3.19 con riferimento alla matrice acque superficiali ed in particolare rispetto al tema della **sicurezza idraulica**, il sistema di invarianza idraulica previsto in progetto per la mitigazione delle portate di acque meteoriche in ingresso nella rete di bonifica è, nel complesso, in linea con i disposti della delibera consorziale n. 61/2009 in materia di Invarianza Idraulica;
- 3.20 **con riferimento alla matrice suolo**, la documentazione integrativa riporta il "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo", redatto ai sensi del D.P.R. 120/2017; da qui si evince che gli interventi di progetto prevedono operazioni di scavo per la realizzazione di una vasca di laminazione e scavi per la realizzazione delle fondazioni dell'opificio e per l'installazione dei silos per l'acido solforico; i terreni scavati si prevede vengano riutilizzati in sito ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del DPR 120/2017; al fine di valutare la non contaminazione del terreno sono state effettuate delle indagini ambientali, con il prelievo di campioni di terreno che sono stati sottoposti ad analisi chimica; in particolare, si sono eseguiti n. 3 carotaggi manuali spinti fino a -1 m da p.c., profondità massima di scavo prevista, per il prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimica; gli esiti delle analisi chimiche effettuate hanno evidenziato il rispetto delle CSC di riferimento (D.Lgs. 152/2006 – DPR 120/2017); inoltre l'intera area dedicata al conferimento e alle attività lavorative sarà pavimentata mediante la realizzazione di massicciata del piazzale nell'area in oggetto, con realizzazione di pavimentazioni in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata e/o fibre di acciaio per lo svolgimento delle attività di carico/scarico del materiale e per il lavaggio

dei mezzi utilizzati nelle fasi lavorative, a garanzia di protezione del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee; dal punto di vista ambientale, tale valutazione si ritiene compatibile rispetto al progetto presentato;

3.21 con riferimento alla matrice **rumore**, l'area oggetto di valutazione è inserita in contesto agreste fuori dal nucleo abitato principale di Portomaggiore, la cui periferia dista circa 2,2 km, in area scarsamente popolata, connotata da insediamenti rurali posti in ordine sparso a cui fanno capo gli appezzamenti coltivati; di fronte all'area di progetto si ha la presenza del ricettore R1 immediatamente dalla parte opposta della carrareccia attuale; un altro ricettore più prossimo all'area è stato individuato a sud dell'area e denominato R2, che dista circa 284 m, e che è attualmente rappresentato da un rudere pericolante; a circa 500 m a nord dell'area, schermato da un ricovero attrezzi, si trova un altro edificio residenziale denominato R3; il ricettore R4 si trova all'incrocio tra via Bonacciola e la SP 48, preso a riferimento per valutare gli effetti del traffico indotto; altri due ricettori (R5 e R6) si trovano a circa 250 m a sud est dell'impianto di progetto, lungo Via Bonacciola; in base all'attuale Classificazione Acustica del Comune di Portomaggiore, l'area oggetto di valutazione si trova in classe IV (Aree ad alta intensità umana) così come il ricettore R4; tutti gli altri ricettori individuati si trovano in Classe III; tutti i ricettori si trovano a loro volta all'interno della fascia di pertinenza acustica stradale A in cui valgono rispettivamente per il periodo diurno e notturno i valori limite di 70 e 60 dB(A); al fine di valutare l'impatto acustico determinato dalle opere in progetto e verificare se l'area risulta coerente con i limiti acustici vigenti, è stata effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico, presentata a corredo del SIA; la valutazione previsionale di impatto acustico è stata svolta relativamente alle sorgenti esterne e interne che saranno presenti nei vari manufatti edilizi; in particolare si sono considerate le seguenti sorgenti acustiche:

- reattore di miscelazione fisso previsto al chiuso;
- ventilatore centrifugo collocato vicino all'impianto di aspirazione per la zona del mescolatore;
- elettroaspiratore centrifugo ubicato vicino all'impianto di aspirazione del capannone;
- nastro trasportatore, presente all'interno del vano di miscelazione e alloggiato in un cunicolo chiuso per evitare il contatto con l'umidità atmosferica;
- cabina elettrica ENEL;
- pala caricatrice elettrica e pala elettrica, presenti principalmente nella zona della tramoggia e del lotto 4 rispettivamente;
- traffico indotto dai mezzi pesanti in ingresso/uscita dall'impianto secondo due diversi periodi nel corso dell'anno (legati ad approvvigionamento e produzione di fertilizzanti); tali sorgenti saranno attive per il solo periodo diurno; il presente progetto infatti non prevede il funzionamento dell'impianto durante le ore notturne.

Traffico: il traffico è distinto in due periodi dell'anno legato al periodo di approvvigionamento e produzione in particolare in inverno non si prevede l'uscita dei fertilizzanti, riducendo il flusso veicolare, che conseguentemente è ridotto nel suo complesso:

- PERIODO A (8h/g, 175 g/a esclusi sabati e domeniche): 4882 mezzi/anno (2282 ingresso e 2600 uscita), pari a 1,63 mezzi/h per ingresso (fanghi+additivi); 1,86 mezzi/h per uscita che arrotondati corrispondono a 3 mezzi totali in ingresso/uscita;

- PERIODO B – inverno: (8h/g, 77 g/a esclusi sabati e domeniche): 318 mezzi/anno (solo ingresso), pari a 0,52 mezzi/h per ingresso (fanghi+additivi); 0 mezzi/h per uscita che, arrotondati, corrispondono a 1 mezzi in ingresso/uscita.

La viabilità in generale percorrerà la SS16, per deviare verso nord sulla SP48 e successivamente ad ovest verso Portomaggiore in prossimità del quale, prende il nome di via Rangona: da essa poi, i mezzi dovranno deviare su via Bonacciola che conduce a via Portoni Bandissolo.

Rispetto a quanto presentato in via previsionale, si evidenziano valori di Immissione (Stato di Progetto) con viabilità tra 59,1 e 59,5 dB(A) diurno presso il ricettore R1 (tabella pag. 24 della Valutazione previsionale di impatto acustico), a fronte di un Valore limite immissione diurno pari a 60 dB(A). Al contempo si prende atto del rispetto attuale dei valori limite per la Classe III e IV, sia senza viabilità che con la viabilità in cui vigono i valori limite per la Fascia A e B rispettivamente pari a 70 e 65 dB(A) nel periodo diurno.

- 3.22 **con riferimento ai campi elettromagnetici**, è stata effettuata un'analisi delle caratteristiche delle interferenze con i campi elettrico e magnetico relativamente all'influsso della linea elettrica che attraversa l'area; per caratterizzare lo stato di fatto, sono state effettuate delle misure in bassa frequenza (range 0Hz÷100KHz), con strumento di misura certificato e tarato e sonda a bassa frequenza anch'essa con recente certificato di taratura, per un periodo di 24 ore, Terna ha fornito, per la linea d'interesse, indicazioni sulla distanza di prima approssimazione imperturbata: viene individuata una fascia di 47 m per lato dall'asse della linea. Considerati gli interventi di progetto, le aree con la permanenza di persone maggiore di 4 ore si trova al di fuori della DPA; all'interno di tale distanza è previsto personale solo per il carico del prodotto sui mezzi pesanti per la loro distribuzione e per operazioni di manutenzione sul biofiltro; si prende atto di quanto valutato dal proponente, e per tale matrice non si hanno osservazioni in merito;
- 3.23 il progetto prevede la sistemazione a verde delle aree scoperte, non dedicate all'attività di conferimento, con tappeto erboso e realizzazione di cortina vegetale per schermatura a **mitigazione** dell'intervento mediante la piantumazione con specie arboree di Pioppo Cipressino ed essenze arbustive per la realizzazione di una siepe, alternando piante di ligustro, prugnolo, nocciolo e rosa canina;
- 3.24 in relazione agli **impatti cumulativi** con altre attività analoghe, si è portati ad escludere, nel raggio di 1 km dall'impianto in esame, la presenza di altre attività rientranti nella stessa categoria progettuale; entro i 1.000 m dal centro dell'impianto, sono state individuate 25 unità abitative di cui 12 oltre i 900 metri di distanza dal luogo dell'opera e poste in ordine sparso. L'area oggetto di studio è posta a circa 2,2 Km dall'abitato di Portomaggiore, e a circa 1,8 Km dalla frazione di Portoverrara; l'attività in esame può determinare effetti cumulativi oltre i 1 km in relazione agli impatti derivanti dall'incremento del traffico indotto, sia sui ricettori individuati sia sulla stessa viabilità;

4. RITENUTO CHE:

- 4.1 gli impatti connessi alla realizzazione dell'intervento nella configurazione di progetto, valutati nel dettaglio nell'ambito dell'attività istruttoria del PAUR, evidenziano il permanere delle seguenti criticità:
- non è stata approfondita la valutazione delle alternative localizzative per l'insediamento dell'attività proposta, considerati anche i criteri del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati e le disposizioni del PTCP, ma si è solo argomentato sulle motivazioni che hanno indotto alla scelta del sito;
 - vi sono carenze infrastrutturali stradali corrispondenti alla viabilità provinciale e comunale che si ritiene non idonea a sopportare il transito di mezzi pesanti afferente all'impianto, così come evidenziato nei pareri dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Comune di Argenta (quest'ultimo non interessato dall'impianto in sé ma dal traffico indotto);
 - rimane critico il tema del passaggio di mezzi pesanti in corrispondenza di alcuni centri abitati (es. Bando nel comune di Argenta) con impatti relativi alle emissioni odorigene, rumore, polveri; si valutano peggiorative le soluzioni indicate dal proponente riconducibili all'installazione di un impianto semaforico all'incrocio della SP48 Rangona con via Fiorana e alla riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/h con rallentatori e dissuasori, poiché aumenterebbero i tempi di permanenza dei mezzi pesanti nel centro abitato con incremento delle emissioni di rumore, polveri, odori, vibrazioni e pericolo per gli utenti;
 - anche l'allargamento della strada di accesso nei due punti previsti dal progetto, risulta di difficile attuazione in quanto non sono stati raggiunti accordi bonari tra la Ditta e i proprietari;
- 4.2 ad oggi non sono state fornite informazioni relative al manufatto idraulico sovrastante lo Scolo Forcello, il quale potrebbe risultare tutelato *ope legis* ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004; per tale manufatto si prevede l'adeguamento strutturale in quanto interessato dal traffico veicolare indotto dall'opera;
- 4.3 l'impianto in progetto rientra tra quelli aventi un potenziale impatto odorigeno (punto 2 "produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari (pesticidi) in cui sono impiegate sostanze organiche aventi potenziale impatto odorigeno", tabella 1 del nuovo decreto direttoriale n. 309/2023); rispetto alle elaborazioni ad oggi presentate, tenuto conto della presenza di recettori sensibili molto prossimi all'impianto che risulterebbero sottovento rispetto alle direzioni prevalenti del vento (R1 a circa 90 m; R2, R3, R4 entro i 234 m), la simulazione modellistica presentata non fa riferimento ad un dataset meteorologico aggiornato attendibile e rappresentativo del contesto territoriale in cui è ubicato l'impianto in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO, DATO ATTO E VALUTATO

in esito alla istruttoria anzi descritta

SI PROPONE

alla Provincia di Ferrara in qualità di Autorità Competente:

di esprimere il PARERE AMBIENTALE, ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.R. 24/17 in merito alla variante alla pianificazione urbanistica dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la realizzazione del progetto "Impianto

per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione” situato nel comune di Portomaggiore (FE), località Portoverrara, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, proponente Centro Agricolo Ambiente “G. Nicoli”,

1. evidenziando le criticità ambientali e territoriali esposte ai punti precedenti;
2. richiamando le valutazioni e condizioni contenute nei pareri espressi dalle autorità con competenze ambientali.

Il Dirigente delegato
dott. Marco Roverati
F.to Digitalmente